

calunnia rappresenta sicuramente un reato che può apparire minimale rispetto ad altri; anche persone non esperte di diritto si rendono conto di ciò. Però, onorevoli colleghi, dobbiamo anche riferire in quale contesto si inserisce. Perché c'è da parte dell'onorevole Dell'Utri questa accusa? E, perché la procura di Palermo dovrebbe, per un reato minore chiedere l'arresto di Dell'Utri? Sono pazzi, come il collega Dell'Utri ha provato a definirli?

Io dico di no. Vorrei anche dire all'onorevole Matranga che siamo di fronte ad una accusa di altro tipo. Infatti, in concorso con altri (che per lo stesso reato sono in carcere) si cerca di inquinare un processo molto importante che riguarda i pentiti e il loro modo di agire. Si cerca di mettere in discussione il lavoro che si sta facendo nei processi di mafia sui quali c'è bisogno di fare chiarezza nel nostro paese. Il collega Matteoli ha detto che si fa un uso improprio dei pentiti. Non sono convinto di ciò, ma sono convinto che il rapporto con i pentiti sia difficile, richieda attenzione e che si tratti di un terreno paludoso. È altrettanto vero, però, che senza la collaborazione dei pentiti non si sarebbero potuti tenere i processi alla mafia. In questo caso, noi ci troviamo di fronte al fatto che si cerca di inquinare, con una continua attività del collega Dell'Utri — e me ne spiace —, il processo.

Il collega Dell'Utri insegna a me, e credo ai colleghi, che il rapporto con gli altri testi, in questo caso con i pentiti, va gestito attraverso i propri avvocati.

Il collega Dell'Utri non può dire che doveva valutare se i pentiti fossero attendibili o meno. Come è possibile che egli si assuma l'onere e il compito di definire l'attendibilità dei pentiti? Aggiungo infine che l'attività inquinatoria non la si è perpetrata sette anni fa ma, ripetutamente, fino ai giorni nostri.

Quando, in seno alla Giunta per le autorizzazioni a procedere, il collega Dell'Utri ha fatto la propria dichiarazione a discarico ha negato alcune cose, ha detto cose inesatte e ha mostrato uno stile che non dovrebbe essere quello di un parlamentare in quella sede perché credo che

si debba rispondere agli atti parlamentari con l'oggettività dei fatti. Invece le dichiarazioni da lui rese in Giunta non hanno successivamente trovato riscontro nei fatti.

Ma questo mi interessa relativamente. Mi interessa invece che il collega Dell'Utri ha ripetutamente continuato a inquinare le prove.

Egli ha sostenuto che, secondo la procura, i pentiti dovrebbero distinguersi in buoni e cattivi, dal momento che ha definito buoni quelli che ha chiamato come testi a proprio favore e gli altri cattivi.

Gli ultimi atti di questi giorni dimostrano però che proprio i cosiddetti pentiti buoni, quelli che dovevano provare l'estraneità del collega Dell'Utri in quei fatti gravi, sono invece quelli che lo smentiscono. A chi dobbiamo credere?

Cosa dice Chiofalo? Vorrei qui rammentare tre circostanze. La prima è quella che si riferisce al continuo rapporto tra il Chiofalo e l'onorevole Dell'Utri culminata, il 16 dicembre, in una telefonata nel corso della quale si è organizzato il famoso incontro. Il Chiofalo dice che in quell'occasione, quando si organizzò l'incontro, il Dell'Utri non aveva accennato in alcun modo alla possibilità di avere il suo avvocato. La seconda circostanza è la telefonata del 23 dicembre e, infine, vi è l'incontro del 31 dicembre. Cosa rappresenta la data del 31 dicembre? È una data che deve far riflettere perché è molto vicina e non si riferisce a sette anni fa: si tiene questo incontro con il Chiofalo. Perché avviene incontro? Per cosa avviene questo incontro, se non per organizzare in qualche modo questa attività criminosa che viene portata avanti? E il Chiofalo ci dice che in questi anni ha fatto da tramite — mi pare che usi il termine « ambasciatore » — fra il Dell'Utri e il Cirfeta; il Chiofalo dice che, quando era in carcere, doveva compiere attività quasi psicologica per fare in modo che il Cirfeta si comportasse in un certo modo. E ci sono decine e decine di telefonate fra il Chiofalo e Dell'Utri.

Allora, questi sono i fatti. C'è qui un'attività persecutoria da parte nostra verso il Dell'Utri? Ma a quale pro, a quale fine, colleghi? Io faccio parte della maggioranza che sostiene questo Governo, ma che interesse dovremo avere noi ad assumere un atteggiamento di questo tipo verso forza Italia? Per pensare di risolvere un problema politico con la magistratura? Ma quando mai! Sarebbe la fine della politica. Da questo punto di vista, lo dico con forza ai colleghi, io voglio continuare a far politica e ad avere con forza Italia un rapporto di critica politica e di scontro. Ma detto questo, voglio anche fare in modo che un potere autonomo come la magistratura possa svolgere la propria parte e qui dobbiamo salvaguardare l'esigenza che la giustizia faccia la propria parte.

GIUSEPPE ALEFFI. Faccia il processo!

VALTER BIELLI. Si celebrerà il processo nella misura in cui impediremo che in questo periodo qualcuno possa inquinare le prove, perché i dati di inquinamento sono molto presenti.

A me non interessano gli 80 milioni o la borsa, ma vale la pena di riflettere su un'affermazione riportata nelle dichiarazioni rese dal Chiofalo; mi riferisco all'espressione: «devi sostenere le cose che dice il Cirfeta». Non aggiungo le altre frasi che il Chiofalo riporta, ma mi chiedo, quando un parlamentare dice ad altri: «devi sostenere quelle dichiarazioni», a quale fine lo faccia. Ecco perché l'attività del Dell'Utri è di un certo tipo e si è svolta fino ai nostri giorni. Ecco perché credo che, in coscienza, si possa essere d'accordo in questa sede con la richiesta della procura di Palermo e quindi rispondere ad essa affermativamente.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Deodato. Ne ha facoltà.

GIOVANNI GIULIO DEODATO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi sembra

opportuno richiamare all'attenzione dell'Assemblea il fatto che la Camera si trova a dover esprimere una valutazione non sulla colpevolezza del deputato né sul merito dei fatti ascrittigli. Dico questo dopo aver sentito la requisitoria pronunciata con una certa veemenza dall'onorevole Bonito. La valutazione sulla colpevolezza è riservata all'autorità giudiziaria, davanti alla quale il giudizio penale deve avere il suo regolare corso e deve condurre, in termini ragionevolmente brevi, all'accertamento dei fatti.

L'unico oggetto della decisione di questa Camera è costituito dalla valutazione sulla esistenza dei presupposti per l'esecuzione dell'arresto, chiesto dalla magistratura palermitana, nei confronti dell'onorevole Dell'Utri. In questo ambito, la Camera si trova a formulare, come in precedenti occasioni, un giudizio di prevalenza tra le esigenze cautelari rappresentate dal GIP e l'interesse a tutelare il *plenum* dell'Assemblea elettiva, che nella interezza della sua composizione assicura la completa rappresentanza popolare.

L'aspetto essenziale della nostra decisione è costituito dall'accertamento del *fumus persecutionis* che sia eventualmente ravvisabile nel provvedimento giudiziario. La dottrina giuridica ha chiarito che il *fumus* è costituito dalla semplice possibilità e quindi dal semplice sospetto che l'autorità giudiziaria abbia agito in modo anche soltanto anomalo e irregolare nei confronti del parlamentare. Nel caso dell'onorevole Dell'Utri, è facile riscontrare diverse anomalie, non poche irregolarità processuali (alcune delle quali di notevole rilievo) e l'assenza dei necessari approfondimenti nella valutazione dei diversi atti acquisiti. Tutti questi elementi collegati tra loro fanno ritenere l'esistenza del *fumus* nel senso ora precisato: quindi, non può essere accolta la richiesta del giudice delle indagini preliminari di eseguire l'arresto dell'onorevole Dell'Utri.

Occorre innanzitutto tenere ben presente che le imputazioni per le quali è stata richiesta l'esecuzione dell'arresto sono esclusivamente quelle di tentata estorsione aggravata e calunnia aggravata;

è esclusa dal nostro esame l'altra imputazione, che è stata richiamata in modo strumentale dal GIP di Palermo al solo scopo di creare uno scenario criminoso in cui inserire le altre due imputazioni, per le quali lo stesso GIP ha espressamente riconosciuto che non sussistono i gravi indizi di colpevolezza necessari per la custodia cautelare. Ora, dall'approfondimento degli atti, risulta che l'imputazione di tentata estorsione è frutto esclusivamente delle dichiarazioni rese due anni fa al pubblico ministero di Trapani da tale Garraffa, inspiegabilmente ad oltre sette anni di distanza dai fatti da lui lamentati, ed è frutto anche delle dichiarazioni di alcuni testimoni a cui lo stesso Garraffa aveva riferito le presunte minacce ricevute. Si tratta di testimoni che non conoscono direttamente le circostanze e quindi sono inattendibili, proprio perché ripetono i fatti che il Garraffa ha ritenuto di comunicare ad essi.

Dalla relazione della Giunta emerge con chiarezza che l'onorevole Dell'Utri è del tutto estraneo rispetto al rapporto intercorso tra la società Pallacanestro Trapani e la società Birra Messina, quindi che egli non era interessato, né direttamente né indirettamente, al recupero dell'importo derivante dalle relazioni intercorse tra le due società. Di conseguenza, non può negarsi l'anomala condotta del GIP, che non ha ritenuto di dover approfondire con idonei strumenti tecnici le risultanze processuali: se lo avesse fatto, sarebbe emerso non solo che il Garraffa è poco affidabile, sia per i suoi precedenti, sia per il suo astio nei confronti dell'onorevole Dell'Utri, ma anche che la fonte di informazione dei testimoni era costituita soltanto dallo stesso Garraffa.

L'imputazione di calunnia aggravata deriva poi dalla tesi accusatoria secondo cui Dell'Utri, a fronte delle dichiarazioni rese a suo carico da alcuni pentiti, avrebbe pagato altri pentiti affinché dichiarassero che il gruppo di pentiti che lo aveva accusato si era in realtà messo d'accordo per calunniarlo. Ora, tutto ciò richiama alla nostra attenzione un problema complesso e delicato, quello cioè

della gestione dei pentiti, sul quale forse è necessario che il Parlamento promuova al più presto un'approfondita riflessione. Quello dei pentiti si è rivelato un mondo squallido, affollato di criminali incalliti, che con le loro dichiarazioni giocano ruoli decisivi per la sorte delle persone. Alla base dell'imputazione di calunnia vi è il fatto che l'onorevole Dell'Utri, nel processo davanti al tribunale di Palermo, ha indicato un teste a discarico, precisando le circostanze: quella del processo in corso a Palermo era la sede naturale in cui doveva essere valutata l'attendibilità del teste, invece è avvenuto tutt'altro. Ciò costituisce un'altra anomalia grave: i pubblici ministeri di Palermo, operando all'insaputa del tribunale e dello stesso Dell'Utri, hanno avviato un processo parallelo, sottraendo così al giudice naturale del dibattimento la valutazione di una prova tempestivamente indicata ed hanno ottenuto da un giudice diverso l'emissione del provvedimento cautelare in esame.

Sempre sul terreno delle anomalie, non può essere trascurato il fatto che il GIP, nella propria ordinanza, dopo avere integralmente trascritto tutte le telefonate riguardanti l'onorevole Dell'Utri, dopo averle puntualmente commentate e dopo averle valorizzate al fine di porre in risalto l'intento criminoso, ha affermato di non poterle utilizzare ai fini dell'arresto, in mancanza dell'autorizzazione della Camera dei deputati. In realtà, però, l'utilizzazione delle intercettazioni telefoniche è avvenuta e ciò emerge chiaramente dal testo dell'ordinanza del GIP alle pagine 240 e 241. È indubbio che tali intercettazioni sono state effettuate in modo surrettizio ed in funzione di un piano preordinato: infatti, è stata posta sotto controllo l'utenza telefonica di un altro soggetto con l'intenzione di intercettare le conversazioni telefoniche tra questi e l'onorevole Dell'Utri; ciò non è avvenuto in maniera casuale ma con consapevolezza per molti colloqui telefonici. Considerazioni analoghe vanno svolte anche per quanto attiene all'uso dei tabulati telefonici. In tal modo si è volutamente elusa e

disattesa la garanzia che l'articolo 68 della Costituzione attribuisce al parlamentare.

Vorrei ora fare una semplice riflessione. Ciascuno di noi tra poco, con coscienza serena e libera da qualsiasi vincolo di schieramento politico, nel momento in cui deciderà con il proprio voto se autorizzare o meno l'esecuzione dell'arresto dell'onorevole Dell'Utri, dovrà tenere ben presenti due fatti importanti e oggettivamente certi. Il primo è costituito dalla natura delle due imputazioni che i pubblici ministeri di Palermo hanno attribuito all'onorevole Dell'Utri: si tratta di una tentata estorsione compiuta circa nove anni fa e di una calunnia. Sottolineo che questi due reati non sono mai stati considerati talmente gravi da giustificare l'arresto di qualsiasi cittadino.

Il secondo fatto che dobbiamo ricordare al momento della votazione è costituito dalla natura dei reati commessi moltissimi anni addietro da quattro parlamentari, che hanno indotto la Camera ad autorizzare il loro arresto: si tratta di omicidi pluriaggravati, di insurrezione armata contro i poteri dello Stato, di partecipazione a bande armate e di sequestro di persone.

Onorevoli colleghi, vi invito a riflettere, per un verso, sul fatto che questi sono gli unici quattro casi in cui la Camera ha autorizzato l'arresto di un suo componente in oltre cinquant'anni di vita repubblicana; per un altro verso, sul fatto che esiste una evidente sproporzione tra l'arresto dell'onorevole Dell'Utri e i reati a lui contestati (*Applausi dei deputati del gruppo di forza Italia*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Cola. Ne ha facoltà.

SERGIO COLA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vi è purtroppo una certezza inquietante: che una decisione sul più prezioso ed insostituibile dei beni, la libertà, sarà presa non in forza di una corretta e completa consultazione degli atti, ma sulla base di orientamenti politici e di ordini di scuderia che, magari, sono connessi a particolari contingenze di ca-

rattere politico, oppure forse sarà presa per l'abilità — in un senso o nell'altro — di chi sta parlando in questo momento e di chi ha parlato in precedenza.

Ho svolto una indagine statistica dalla quale risulta che gli atti diversi dalla ordinanza cautelare sono conosciuti soltanto da ventuno deputati, cioè da coloro i quali fanno parte della Giunta per le autorizzazioni a procedere. Da quella indagine risulta inoltre che pochissimi deputati abbiano letto la copiosa e corposa ordinanza di custodia cautelare (ed ora, in quest'aula sono presenti circa cinquanta deputati).

Ciò detto, vorrei ricordare che anche un giudice popolare della corte di assise pone in essere una decisione solo dopo aver assistito a tutto il dibattimento e dopo aver preso visione degli atti processuali. Ebbene, quanti deputati hanno assistito al dibattito? Quanti deputati perverranno ad una decisione *cognita causa*? Pochi, pochissimi! Questo rappresenta un fatto gravissimo, che deve indurre l'Assemblea a rivedere questa inquietante e mostruosa procedura dell'autorizzazione all'arresto. È un messaggio morale che io non potevo assolutamente non lanciare in quest'aula, soprattutto se viene considerato assieme — ripeto — alla decisione da assumere sulla libertà di un individuo, che è il più grande ed il più insostituibile dei beni!

In questa sede non mi soffermerò sui criteri che dobbiamo seguire per individuare l'esistenza o meno del *fumus persecutionis* ed entrerà subito *in medias res*.

Mi soffermerò, in primo luogo, sul tentativo di estorsione.

Per ora lasciamo stare il *tempus commissi delicti*, che è già di per sé assorbente. Replicando all'onorevole Bonito che conosce le carte come me, vorrei ricordargli che l'unica fonte accusatoria è rappresentata da Garraffa; una fonte accusatoria che sarebbe confermata da due accuse *de relato*, non assolutamente considerabili, di due collaboratori di giustizia.

Riguardo all'attendibilità del Garraffa, che è stato definito qui un «luminare della scienza ed un professionista illiba-

to», vorrei invitare l'onorevole Bonito a consultare le carte e a prendere in esame quei «passaggi» che vanno dalla sua società di medicina alla Pallacanestro Trapani e viceversa. Vada ad esaminare soprattutto quello che dice Messina, collaboratore di giustizia degno di ogni considerazione per i giudici di Palermo, che ha definito Garraffa colluso con Virga, aggiungendo che prendeva ordini da Virga! Vorrei che mi si contestasse ciò che sto dicendo in questo momento, purtroppo in un'aula vuota.

Vi è di più: Dell'Utri in questa vicenda compare una sola volta, ma fornirò un ulteriore argomento, a mio modo di vedere decisivo, che è sintomatico o di inerzia — responsabile, colpevole, consapevole o meno — dei giudici di Palermo, oppure di *fumus persecutionis*. Infatti, è acquisito agli atti, perché lo dicono in modo inequivoco — mi si smentisca sul punto — Vento, Barbera, Piovella, Paoletti, Paolini e lo stesso Starace, che, all'atto del finanziamento, vi era stato un patto preventivo, per cui formalmente sarebbe stato erogato un miliardo e mezzo, ma 750 milioni avrebbero dovuto essere restituiti a Starace e certamente non a Dell'Utri.

Se è così, ancorché vi fosse stato un tentativo di intimidazione posto in essere da chicchessia, ma certamente non dal Dell'Utri, trattandosi di una causale che appartiene solo a Starace e non ad altri, nel caso di specie vi sarebbe la possibilità e il tentativo di far valere e tutelare un preteso diritto: si tratta, quindi, di un'ipotesi delittuosa del tutto diversa, cioè di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, che è punibile a querela di parte.

Sto dicendo tutto ciò perché tale argomento, che qualsiasi cultore del diritto, anche modesto, avrebbe individuato, non è stato affatto considerato dai giudici di Palermo: è sintomatico o meno di un *fumus persecutionis* non avere indagato e non aver assunto iniziative in tal senso?

Per quanto riguarda il secondo reato, purtroppo dovrò limitarmi solo a qualche proposizione, attesa la brevità dei tempi a disposizione. A tale proposito, l'argomento principe rivelatore di un *fumus persecu-*

*tionis* è il seguente: il 24 agosto 1997 il signor Cirfeta ha scritto al procuratore della direzione distrettuale antimafia di Lecce e poi, a settembre, a quello di Bari che i giudici di Palermo nulla sapevano e che vi è un contatto di un intermediario con Dell'Utri che offre la disponibilità di Cirfeta a rendere dichiarazioni.

Ebbene, Dell'Utri, senza che il retroscena fosse noto ai giudici di Palermo, inserisce nella lista dei testi *ex* articolo 468 del codice di procedura penale anche il nome di Cirfeta. I giudici di Palermo, a fronte di un reato in ordine al quale quasi sempre si procede penalmente dopo che è stata acclarata la calunnia, iniziano un procedimento penale parallelo a quello già in atto presso il tribunale di Palermo — cosa gravissima —, senza avere la sensibilità di aver prima esaminato o controesaminato il teste Cirfeta per evidenziarne le eventuali carenze o contraddizioni, per poi porre in essere un'azione nei confronti dello stesso. Ciò è sintomatico o meno di un *fumus persecutionis*? Io ritengo di sì.

Vorrei chiedere a chi mi ascolta: se la difesa facesse accertamenti sulla lista presentata dai pubblici ministeri, che sono parte processuale come gli imputati o gli indagati, cosa succederebbe? Vi sarebbe un putiferio. In questo caso, invece, si pone in essere una condotta che, se non è illegittima, per lo meno è di una scorrettezza inimmaginabile e denota quel *fumus persecutionis* a cui ho fatto riferimento.

Ma vi è di più: in replica a quanto affermato dall'onorevole Bonito, ricordo che non è stato detto che Di Carlo è stato rinviato a giudizio per calunnia, dopo una richiesta di archiviazione di uno dei pubblici ministeri di questo processo. Non è stato detto che Onorato e Guglielmini sono stati ritenuti inattendibili da due autorità giudiziarie, la corte d'assise e il tribunale di Milano — se non sbaglio — e di Torino. Inoltre, non è stata detta la cosa più grave e cioè che i signori pentiti, che dovrebbero costituire la conferma del teorema accusatorio, non si sono pentiti nell'ambito di un'indagine, ma sono criminali incalliti, condannati all'ergastolo 15

anni fa, che non hanno più nulla da temere: Izzo, il mostro del Circeo; Mercurio, condannato all'ergastolo 12 anni fa; Sparta Leonardo, condannato all'ergastolo. Come si inseriscono costoro in questa vicenda? Attraverso l'invio di una lettera ai procuratori della Repubblica di Palermo con la quale rendono noto fatti a loro conoscenza.

A conclusione del mio intervento vorrei leggere il testo estremamente interessante di una vignetta pubblicata dal *Corriere della Sera* di oggi. È Caselli che parla: « Il dottor Dell'Utri si pentirà di aver offerto soldi ad un pentito perché si pentisse di aver riferito che un altro pentito si era pentito di essersi pentito ». Questa è la logica che anima la vicenda di cui ci occupiamo!

Non ho più la possibilità di parlare di Chiofalo né dell'articolo 326, cioè della violazione del segreto d'ufficio, che è stata posta in essere in modo chiarissimo e in ordine alla quale non si è assolutamente proceduto. Vorrei chiedere ai colleghi: se non è stato Dell'Utri a rivelare le notizie, chi è stato? O i pubblici ministeri o i GIP o la loro segreteria! Nessuna indagine è stata avviata in proposito perché vi era l'*animus*.

Onorevole Bonito, lei ha fatto una requisitoria da pubblico ministero, per altro omettendo una realtà processuale, approfittando dell'inconsapevolezza e dell'ignoranza degli atti da parte di quest'Assemblea; il nostro compito era invece quello di integrare questa faziosità e dire che il *fumus persecutionis* è ineliminabile. Esso emerge in maniera chiarissima da tutti gli atti: se doveste dire « sì » all'arresto di Dell'Utri, darestes un colpo definitivo allo Stato di diritto, all'esigenza di libertà in uno Stato democratico, fareste prevalere l'iniquità all'esigenza di giustizia di cui il popolo italiano ha bisogno (*Applausi dei deputati dei gruppi di alleanza nazionale e di forza Italia*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Frattini. Ne ha facoltà.

FRANCO FRATTINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, cosa distingue

l'esercizio legittimo del potere dell'accusa da un'attività persecutoria? È questo il punto che interessa il Parlamento perché, se interferissimo sull'attività dell'accusa, saremmo, noi Parlamento, autori di una violazione delle regole costituzionali. Non siamo soltanto noi ma, ad esempio, il presidente della Commissione antimafia, a definire un'invasione di campo inammissibile il riferimento, contenuto nell'ordinanza del GIP di Palermo, al carattere collusivo con la mafia delle iniziative parlamentari volte alla modifica legislativa delle norme sui pentiti.

Se questa è la cornice entro cui si muove il caso Dell'Utri, il carattere persecutorio emerge anzitutto nel momento in cui la pubblica accusa utilizza strumentalmente tale caso per esprimere giudizi che suonano di fatto come sfida al potere legislativo e alla sua sovranità. Non c'è bisogno del caso Dell'Utri per riconoscere, per esempio, che il meccanismo delle confessioni rateali rappresenta niente più che un'aberrazione giuridica al punto che una modifica dell'attuale legislazione, più che equivalere ad un'adesione alle strategie della mafia, rivela l'esatto contrario. È bene essere chiari sul punto: l'esperienza di questi anni rivela un dato inoppugnabile che soltanto i mafiosi, collaboranti o no, sono interessati a mantenere la legge sui collaboratori così com'è attualmente, proprio in quelle parti su cui la cultura giuridica liberale, trasversale nello schieramento parlamentare ma anche nei vertici della magistratura antimafia, converge nel ritenerle inquinanti nella ricerca della verità. Questa legge com'è diventata consente oggi pensionamenti dorati e la possibilità, attualizzando, innovando, improvvisamente ricordando, di essere merce pregiata per la pubblica accusa.

Il mondo degli aspiranti pentiti ha interesse a valorizzare, e spesso purtroppo a monetizzare, il suo ruolo ed inoltre, poiché la legge lo consente, a rinnovarlo continuamente. Questo mondo del cosiddetto crimine collaborante è dunque più interessato a perseguire un vantaggio personale piuttosto che a far luce sulla verità.

Potrà certo in qualche occasione perseguire questo vantaggio coniugandolo con una collaborazione a vantaggio della verità ma può, allo stesso modo, molto spesso perseguirlo depistando e confondendo il fronte nemico rappresentato dalle istituzioni; non solo, può perseguire tale vantaggio cercando di indovinare cosa può essere utile a coloro che detengono le chiavi del suo destino, i rappresentanti della pubblica accusa.

Questa legge, sbandierata in nome della cultura della legalità, non scatena — come avrebbe dovuto fare — la guerra di tutti contro tutti dentro l'ambiente criminale; per ora, purtroppo, scatena guerre dentro le istituzioni, spesso gettando fango su servitori dello Stato, sul lavoro prezioso di anni e facendo oggettivamente del collaborante un soggetto attivo e armato, ancora in guerra contro lo Stato e da questo lautamente pagato.

Torniamo al caso Dell'Utri e al primo punto da considerare. Gli si contesta una tentata estorsione a proprio personale vantaggio; non il reato associativo mafioso, perché di quest'ultimo si sta da tempo discutendo nella diversa sede naturale del dibattimento in corte d'assise. E allora perché, superando anche i termini delle indagini preliminari, si chiede qui l'arresto per tentata estorsione e per concorso in calunnia, quando la ragione dichiarata è la volontà di colpire l'inquinamento di prove circa la presunta appartenenza di Dell'Utri alla mafia?

Mi chiedo: non vi è, onorevoli colleghi, il tentativo disperato — e per questo persecutorio — di bloccare con l'arresto il concreto pericolo di sfaldamento della prova di accusa nel processo a cui veramente la procura di Palermo tiene — quello per concorso esterno —, che potrebbe concludersi probabilmente con l'assoluzione? Non è persecutorio il comportamento del magistrato, il quale consapevole della debolezza del proprio teorema principale, costruisce un nuovo ed autonomo fatto, lo contesta in un diverso processo e chiede ad un altro giudice quell'arresto dell'imputato che, nel pro-

cesso principale — dove le ragioni della difesa stanno emergendo —, non sarebbe stato probabilmente concesso?

Mi chiedo: questi argomenti dell'accusa sono anche lontanamente coerenti con il principio di diritto che tuttora impone al pubblico ministero di effettuare anche riscontri sulle ragioni favorevoli alla difesa? No, colleghi, non si può raccogliere ed utilizzare in modo volutamente acritico il contributo accusatorio e contrastare ed ignorare quello difensivo nella fase di formazione della prova da consegnare al giudice! Non si può, come nel caso accaduto, da un lato escludere l'utilizzabilità delle intercettazioni e dei tabulati — per omessa richiesta di autorizzazione a tal fine — e poi pretendere che su quella base probatoria drasticamente mutilata Dell'Utri sia arrestato. Non possono fare questo i pubblici ministeri che contrastano la separazione delle carriere, auto-definandosi parte imparziale. In casi come questo, tanto si è lontani da questo tragico ossimoro, che solamente in Italia si può pronunciare che la violazione dei doveri costituzionali assume proprio il carattere di un sospetto atteggiamento persecutorio verso l'imputato. E non è infine persecutorio aver introdotto, dopo il voto della Giunta, una nuova rettifica, un ripensamento incredibile di quello stesso sedicente pentito, le cui dichiarazioni originarie non avevano persuaso, perché smentite dai fatti? Vogliamo credere forse alla spontaneità di questo ripensamento, di questo ricordo postumo o ad un ulteriore tassello con cui si cerca di rimpiazzare con nuovi argomenti quelli che via via cadono?

Non può sfuggire, colleghi, a questo Parlamento così attento alle regole, che la garanzia delle libertà di un cittadino prima della conclusione di un giusto processo è la prima regola della democrazia: quell'*habeas corpus* che molti e molti secoli fa — quando era normale pronunciare requisitorie del tipo di quella che abbiamo ascoltato dall'onorevole Bonito — segnò la prima tappa di un percorso di trasformazione da sudditi in cittadini.

Oggi siamo chiamati ad applicare questa regola: per ragioni di ordine costituzionale e giuridico e per il rispetto verso le istituzioni, verso la mia e la vostra coscienza, vi chiedo di votare « no » alla richiesta di arresto dell'onorevole Dell'Utri (*Applausi dei deputati del gruppo di forza Italia*).

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Biondi. Ne ha facoltà.

**ALFREDO BIONDI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi rivolgo a quelli che sono rimasti. È un problema, anche questo, di responsabilità. Il mio grande maestro Luigi Einaudi diceva: « conoscere per deliberare ». Temo che qualcuno delibererà senza conoscere.

È importante verificare anche questo, come prova del fatto che nemmeno i valori ed i sentimenti, nemmeno la valutazione della dignità e della libertà di un parlamentare sembrano più interessare molto. Forse proprio in questo sta la differenza tra il mio discorso e quello dell'onorevole Bonito. Io non ho la volontà accusatoria e resisterò alla tentazione difensiva, perché qui non siamo né giudici né pubblici ministeri né avvocati: qui siamo deputati, soggetti di una entità che è espressione della nazione; anche oggi, nella vacuità dei banchi, il nostro ruolo è espressione del mandato che abbiamo ricevuto e della funzione che esso ha nella vita di ciascuno di noi. Io, poi — lo dico —, sono anche amico di Dell'Utri e non si può essere né giudici né avvocati quando si è amici ed ancor meno quando si è nemici, perché in tal caso tutto viene ricondotto ad una visione di carattere aprioristico, predeterminato, unilaterale. È proprio quello che si coglie nella vicenda che riguarda Marcello Dell'Utri, una costruzione che non so in quale altro paese civile sarebbe possibile: un imputato di un reato come la partecipazione esterna ad un'associazione criminosa viene accusato dai pentiti. Non dirò nulla sui pentiti che non sia stato detto dai colleghi che mi hanno preceduto e che sia diverso da ciò che tutti noi sappiamo,

nonché da quello che vuole la legge in ordine alla loro affidabilità. I pentiti sono delinquenti che cambiano bandiera e militanza, talvolta facendo ciò che ritengono giusto, talvolta no: il problema è stabilire quando lo fanno, perché lo fanno e, se lo fanno, se hanno la possibilità di essere contraddetti.

Forse hanno valore soltanto nelle grandi conferenze l'affermazione dell'uguaglianza tra chi accusa e chi si difende, della necessità che gli elementi di riscontro siano valutati non soltanto in base ad un criterio numerico, catenario, ma in base ad una verifica curiosa, intensa di quello che può essere, per esempio, il contenuto criminale di una frase, volto a depistare la giustizia. Dobbiamo quindi chiederci se abbia diritto l'imputato Dell'Utri — non il deputato, ma l'indagato Dell'Utri — a servirsi delle dichiarazioni di testimoni che, precedendo ogni sua azione — come Cinfeta — si rivolgono con lettere ed istanze alla magistratura, alla Commissione antimafia, ai giudici del DAP, per dire che hanno assistito ad una conventicola carceraria tra gli accusatori di Palermo. Lui che è pugliese, che ha consentito con le sue dichiarazioni l'arresto di decine e decine di membri della Sacra corona unita, lui, estraneo alla realtà insulare nella quale si incapsulano i problemi che vengono talvolta complicati dalla cieca fiducia nelle dichiarazioni dei pentiti, ha diritto di avvalersi di queste dichiarazioni? Ha diritto di servirsene, secondo l'articolo 38 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, per far sì che nel suo processo, davanti al suo giudice naturale, siano portate le testimonianze in contrasto che devono essere valutate? La lealtà processuale di Dell'Utri sta nell'aver indicato al tribunale di Palermo il nome di colui che aveva reso dichiarazioni e con il quale si dovevano misurare, nella dialettica processuale, i rapporti tra i soggetti del processo. Ma vi è di più. Dell'Utri arriva a chiedere che vengano assunte le dichiarazioni del testimone Cinfeta e successivamente quelle del Chiofalo, anticipando i tempi tecnici che fanno sì che i

testi della difesa, per ragioni di garanzia, siano sentiti dopo quelli dell'accusa. Egli supera questo vallo di tuziorismo giudiziario e chiede che siano sentiti questi testimoni.

Ma cosa decidono di fare i pubblici ministeri, quelli che secondo il collega Bonito ed altri non avrebbero fini non voglio dire persecutori, ma unilaterali del senso della visione venatoria del compito di chi accusa, come lo definì Calamandrei? Impediscono l'assunzione al processo di tali dichiarazioni e compiono un'azione depistante e, mi permetto di dire, divergente rispetto ai fini della giustizia: si avvalgono della realtà processuale dell'onorevole Dell'Utri, che indica i testi, e li inquisiscono, stabilendo che il fatto stesso che si siano frapposti ad una verità prevalutata da parte prima della procura e poi del GIP fosse di per sé sufficiente a stabilire un intento calunnioso in coloro che rilasciano dichiarazioni diverse da quelle degli altri pentiti.

Onorevole Bonito, la calunnia è uno dei reati di più difficile acquisizione; è un reato contro l'amministrazione della giustizia; è il reato di Iago, di chi, cioè, mistifica la verità; è il reato di chi, con pravo motivo, compie una falsa accusa e stabilisce un rapporto squilibrato rispetto alla realtà che il processo deve valutare complessivamente in termini di equilibrio. La calunnia necessita di un dolo di un'intensità tale da vincere l'abilità del giudice attendendo alla libertà delle sue determinazioni ed alla lealtà dei riferimenti processuali cui ha diritto di far capo per stabilire torti e ragioni.

Ebbene, in questo caso si ritiene che la calunnia sia aprioristicamente presente nel processo, mentre si tratta, invece, di valutare l'attendibilità di una testimonianza; si tratta di valutare se il diritto di portare un teste non sia quello di veder valutare le sue dichiarazioni dal giudice naturale. Il tribunale di Palermo è stato finora privato del diritto-dovere di acquisire gli elementi che l'onorevole Dell'Utri aveva offerto ai fini della valutazione che competeva al tribunale.

Questo è inquinamento, onorevole Bonito! È un inquinamento sottile, non è evidentemente macroscopico, perché gli inquirenti procedono segretamente, agiscono applicando misure costrittive, facendo diventare i testimoni imputati e trasformando la loro volontà di partecipare utilmente ad un dibattito in una posizione predeterminata, nella quale il loro ruolo viene considerato già *a priori* come un ruolo dal quale prima si distaccheranno e meglio sarà.

Ciò può spiegare, onorevole Bonito, onorevoli colleghi, questa vergognosa impostazione di tipo « andata e ritorno » di talune dichiarazioni testimoniali, anche di quelle che sono state inviate tardivamente a questa Camera dallo zelo del Procuratore della Repubblica di Palermo, il quale ha ritenuto non di investire il GIP, ma di investire noi nel momento in cui avevamo già individuato quest'aula come sede di verifica di un altro elemento nebuloso e vergognoso da verificare non ai sensi dell'articolo 192 del codice di procedura penale, ma ai sensi del pudore con il quale ci si deve misurare.

Voglio però aggiungere che se questo vale per il reato di calunnia, vale ancora di più per quella vergognosa messa in scena, tardiva e mistificatoria, prevista nell'ipotesi di tentata estorsione. Un tentativo che se fosse tale avrebbe la natura del conato, avrebbe cioè la natura di un tentativo in cui la verifica dell'evento non si sarebbe determinata per fatti non indipendenti bensì dipendenti dalla volontà.

Vedete com'è difficile stare ai fatti con le parole, e con i fatti alle volontà! Non avrei voluto pronunciare un'arringa difensiva e non l'ho fatto; ho soltanto preteso che anche qui si stabilisca che un cittadino non può essere privato della sua libertà. E se per caso il cittadino è anche un deputato...

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole Biondi, deve concludere!

ALFREDO BIONDI. Ho terminato, Presidente, ancora un attimo! Penso che si possa consentire di terminare un concetto.

È anche pericoloso leggere che se uno si difende da un'accusa, mettendo in dubbio i pentiti può o difendersi, e quindi essere accusato di « inquinare », o addirittura fare il gioco della mafia, come se chi dice che occorre modificare il codice di procedura penale o la legge che regola i rapporti con i collaboratori di giustizia fosse anche lui associato. Questo è un altro dei tentativi che dobbiamo sventare per evitare di essere considerati, anche noi, dei collaboranti della mafia per il solo fatto che abbiamo ancora il coraggio di dire ciò che pensiamo (*Applausi dei deputati dei gruppi dei deputati di forza Italia e di alleanza nazionale*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Mancuso. Ne ha facoltà.

FILIPPO MANCUSO. Signor Presidente, signori deputati, non occorre — è quanto io credo — accedere al merito dei fatti ascritti all'onorevole Dell'Utri per negare il nulla osta alla iniziativa della custodia cautelare a suo carico, né approfonditamente accedere alle tematiche del *fumus persecutionis*, sebbene questo non sia qui del tutto estraneo. Resta però che tale iniziativa, ancora non compiutosi il triennio della legislatura, risulta la quarta nel suo genere, la seconda proveniente dalla procura di Palermo, in linea con i precedenti in materia, tutti orientati contro deputati dell'opposizione.

Nella corrente XIII legislatura è stato avanzato un numero di richieste di arresto di parlamentari proporzionalmente eccessivo rispetto al totale di quelle avutesi durante i cinquant'anni della Repubblica.

Infine tale iniziativa costituisce una vera rarità statistica, stante il fatto che sono da tempo fuori corso misure cautelari detentive per reati come quelli ascritti all'onorevole Dell'Utri. Ne consegue dunque che nei confronti, di questi, si tratta di una « graziosa » rarità !

Per favore, proviamo per un attimo ad immaginare che la Camera avesse accolto tutte o alcune delle richieste di cattura dei parlamentari fino ad oggi inoltrate e poi

poniamoci le seguenti e conseguenziali domande. Sarebbe in questo caso la Camera ancora democraticamente del tutto in linea rispetto ai doveri che le assegna la Costituzione e, in particolare, sarebbe essa priva di intima difficoltà nel compito che le affida l'articolo 83 che determina la composizione del collegio per l'elezione del Presidente della Repubblica e, sempre in questo caso, tale fondamentale momento della vita dello Stato verrebbe — costituzionalmente, storicamente ed eticamente parlando — indebolito oppure no da una non tassativa alterazione numerica e politica del collegio, specie in presenza di una marginalità dei rapporti quantitativi fra i gruppi e nei gruppi parlamentari ?

Così considerate, dunque, le peculiarità tipologiche del caso Dell'Utri, ci diciamo in grado di dimostrare molti decisivi dati di fatto estrinseci però rispetto al merito, dati che — comprovabili come sono — appaiono in grado di fornire un esito favorevole all'onorevole Dell'Utri. Crediamo che questi dati di fatto consentano di asserire, insomma, che sussistono plurimi e gravi indici rilevanti di irregolarità nel trattamento processuale ed extraprocessuale di questa persona.

Si tratta di irregolarità emergenti dalle modalità estrinseche, non intrinseche, della vicenda che, una volta riversate nella richiesta di sottoporla a cattura come deputato, investono la Camera, dal momento che questi dati di fatto risultano idonei ad influire, subito e direttamente, sullo *status* del parlamentare e, subito e indirettamente, sul bene costituzionale della rappresentatività del Parlamento. Vi influiscono ugualmente, tanto che siano effetto di persecuzione voluta quanto che siano effetto obiettivo di irregolarità del genere di quelle che enumererò.

Si tratta, innanzitutto, di un'erroneità manifesta nell'indagine per la calunnia in punto di competenza. Una competenza autoattribuitasi dalla procura di Palermo agli effetti territoriali per il solo fine evidente di trattenere il caso nel proprio ufficio, malgrado la certa collocazione fuori dal distretto della consumazione del

fatto delittuoso. Competenza, però, al tempo stesso negata sul piano funzionale al tribunale del luogo, sebbene questo fosse stato già investito della cognizione del reato di associazione mafiosa a carico dello stesso Dell'Utri, reato associativo più grave — come è evidente — al quale la calunnia ipotizzata è chiaramente connessa ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale, lettera c).

È, quindi, sicura ed enorme questa violazione della competenza del tribunale di Palermo quale giudice naturale di entrambi i reati e, come tale, già investito della vicenda con il deposito della motivata lista di testi a discarico da parte di Dell'Utri. Testi che, dunque, invece di venire regolarmente escussi, ad eventuale difesa, dal tribunale, sono indagati come calunniatori dalla procura di Palermo autoattribuitasi questa competenza, cosicché l'esito finale del tutto è il seguente, irregolare ed iniquo: Dell'Utri, libero nel processo per il più grave delitto associativo, verrebbe ora assoggettato a custodia cautelare per reati minori, non privi di connessione con l'altro. Una vera aberrazione, dunque, alla quale la libertà del cittadino e del deputato Dell'Utri dovrebbe essere immolata. Accanimento o non accanimento che vi sia stato contro di lui, tali alterazioni restano un'enormità giuridica ed etica.

Il secondo indice del maltrattamento processuale verso Dell'Utri è costituito dalla violazione del termine, non prorogato, per le indagini preliminari sulla ritenuta estorsione tentata, indagini anch'esse addotte, però, ai fini della custodia cautelare, malgrado ritualmente inutilizzabili proprio per effetto di tale scadenza.

Vi è inoltre la violazione della competenza territoriale per tale stesso reato di tentata estorsione, reato documentalmente risultante essere stato consumato, in ipotesi, in luoghi estranei ad ogni competenza del foro palermitano.

Vi è ancora l'utilizzazione, indebitamente avvenuta, delle intercettazioni telefoniche riguardanti l'estraneo tema dell'escluso reato di associazione a delinquere qualificata, intercettazioni che,

prima dichiarate non utilizzabili dal GIP, furono poi dallo stesso invece integralmente trascritte nell'ordinanza ed ivi apprezzate come elementi probanti per la ritenuta necessità della custodia cautelare.

Vi è poi la tendenziosità, grave in ogni senso — qua dentro e fuori di qui —, della stessa ordinanza, ove essa addebita, al Parlamento, di potersi prestare ad una malevola modificazione della legislazione sui pentiti e, al Dell'Utri, una specifica pericolosità proprio in quanto parlamentare in carica.

Vi è anche, come conclusivo indice di tante irregolarità processuali, l'impressionante inesistenza di una reale motivazione in ordine alle condizioni di applicabilità della misura cautelare di cui si tratta.

Passiamo ora alle rilevate irregolarità di carattere extraprocessuale, che sono le seguenti. Primo: la violazione costante e fino a ieri del riserbo istruttorio, in forza della quale la stampa ed il pubblico sono stati messi al corrente di ogni passo della procura di Palermo ancor prima, ed anche in difformità, della formale esternazione degli atti relativi. Violazione questa avvenuta in conformità di un abusato costume per cui, ad esempio, lo stesso ufficio del pubblico ministero interessato al caso di Dell'Utri si è fatto lecito di intavolare, subito dopo la sua recente richiesta di grave condanna per il senatore Andreotti, una teatrale conferenza autocelebrativa, suscettibile però di produrre l'effetto obliquo di fomentare unilateralmente la tesi della responsabilità di questo parlamentare (*Applausi dei deputati del gruppo di forza Italia*).

Il secondo punto è l'alterazione arbitraria del ruolo della procura anche in questa sede, nella quale essa si è indebitamente costituita alla stregua di una parte litigiosa, vera e propria, del procedimento parlamentare, sia depositandovi un atto che equivale a memoria accusatoria, sia producendovi, anche tardivamente e comunque senza il tramite del GIP, documenti impropri in quanto suscettibili solo di screditare in questa sede, sulla base di materie estranee e non definitivamente accertate, la figura di Del-

l'Utri. Tale alterazione viene prodotta anche intervenendo, fino alla vigilia della deliberazione dell'Assemblea, come se, in complesso, la procura di Palermo avesse puntato sulla richiesta di custodia cautelare alla stregua di un obiettivo al fine di stabilire la supremazia giudiziaria sullo stesso Parlamento; ciò anche attraverso un voto, ironia il dirlo, proprio della Camera dei deputati.

Confidiamo che la saggezza della Camera possa incoraggiare, rispetto sia alla pratica giudiziaria, sia al sentimento, talvolta declinante, della nazione, questa certezza, che ripeto: non si restituisce mai, né del tutto, la libertà a colui il quale ne sia stato illegittimamente, illecitamente o non necessariamente privato (*Applausi dei deputati dei gruppi di forza Italia e di alleanza nazionale*).

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Meloni. Ne ha facoltà.

**GIOVANNI MELONI.** Signor Presidente, anch'io vorrei cominciare il mio intervento, come sembrava volesse fare all'inizio il collega Mancuso, con un bilancio, che ora si può cominciare a trarre, dell'andamento delle discussioni, che vi sono state in questa legislatura, sulla materia di cui dibattiamo oggi.

È la quinta volta che la Camera esamina una richiesta di arresto di un deputato; le cinque richieste si riferiscono a quattro deputati diversi e sono state avanzate da tre differenti uffici giudiziari. Tali richieste attengono a reati tra loro diversi, a vicende diversissime, a deputati dalla personalità e dagli interessi completamente differenziati. Eppure, nei quattro casi precedenti, il risultato del voto della Camera è stato sempre lo stesso, ossia il diniego della richiesta autorizzazione.

Credo che, su questo fatto, vada svolta qualche considerazione. Partirò dall'osservazione, peraltro più volte ripetuta, anche se non sempre coerentemente, della concordia che vi è fra tutti nel ritenere che l'Assemblea parlamentare non sia chiamata ad esprimersi su aspetti di carattere formale o sostanziale inerenti al processo,

come per esempio la fondatezza dell'accusa, e neanche, onorevole Cola, sull'opportunità della misura cautelare richiesta, materia che rimane di esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria per qualsiasi cittadino, compresi i parlamentari.

La deliberazione richiesta al Parlamento, d'altronde, non verte neppure sulla questione, più volte ricordata anche in questa occasione, pure dall'onorevole Mancuso, rappresentata dall'esigenza di garantire l'integrità del *plenum*. Si osservi che, se l'argomentazione, come sostenuta dall'onorevole Mancuso, avesse fondamento, in linea di principio l'autorizzazione non potrebbe mai essere concessa, perché sempre verrebbe vulnerato il *plenum*, sempre potrebbero alterarsi i rapporti tra maggioranza e opposizione, come nel caso di scuola, pure richiamato, che la maggioranza si regga su un solo voto. Una situazione di questo genere potrebbe sempre verificarsi, indipendentemente dalla frequenza con la quale, nel corso di una legislatura, vengano avanzate richieste di arresto di parlamentari, la qual cosa non può essere ridotta a mere quantità statistiche che, peraltro, non possono incidere sulle nostre decisioni o sul modo in cui affrontiamo l'argomento. Tale argomento del *plenum* — a mio giudizio — dobbiamo lasciarlo alle nostre spalle perché è risolto a priori dalla Costituzione. Infatti, se la Costituzione avesse voluto salvaguardare il *plenum* di fronte a ragioni di giustizia o ad altre, avrebbe semplicemente vietato l'arresto di parlamentari almeno fino alla sentenza definitiva, ma così non è nel nostro ordinamento.

L'argomento che viene usato indica un altro punto di approdo che vuole che le ragioni della politica, la non alterazione — come diceva poco fa il collega Mancuso — dei rapporti fra i gruppi o all'interno dei gruppi, prevalgano sulle ragioni di giustizia. Ciò non si desume da alcuna norma del nostro ordinamento. In realtà, se quelle ragioni, in relazione alla qualità della persona di cui si tratta, dovessero avere una qualche influenza sulla nostra decisione di concedere o meno l'autorizzazione, noi torneremmo a condizioni

conosciute dagli ordinamenti giuridici prima dell'avvento dello Stato di diritto. Per questa ragione, con ogni possibile forza — che nel mio caso è una debolezza — rifiuto questo ragionamento. Se si vuol fare prevalere il primato della politica, ritengo che non lo si possa fare stabilendo delle sacche di esenzione rispetto alla legge ma, al contrario, pretendendo il rispetto delle regole, anche con maggiore rigore proprio da parte di coloro che rappresentano il popolo. No, onorevoli colleghi, la ragione per la quale la restrizione della libertà del parlamentare è sottoposta alla cautela costituita dall'autorizzazione è — a me sembra evidente — tutt'altra. L'Assemblea è chiamata a valutare se la richiesta del giudice abbia carattere politico — di questo stiamo parlando quando trattiamo di *fumus persecutionis* —, se cioè vi sia l'intento del giudice di abusare gravemente del suo potere fino ad ostacolare il regolare ed autonomo adempimento delle funzioni parlamentari.

Sono costretto a richiamare l'attenzione dei colleghi su questo punto che, peraltro, dovrebbe essere pacifico in quanto la posizione differenziata del cittadino parlamentare rispetto a quella di qualsiasi altro cittadino, che scaturisce dalle immunità di cui all'articolo 68, è giustificabile se e solo se, nell'ambito di un bilanciamento tra le esigenze di giustizia, tra le quali è compresa evidentemente l'uguaglianza di ciascuno di fronte alla legge, e l'esigenza del regolare espletamento della funzione parlamentare, possa ravvisarsi negli atti del giudice una turbativa (che sarebbe gravissima) del normale svolgersi della dialettica istituzionale tra le parti politiche.

Per precisione, va detto che l'arresto di un parlamentare ha sempre e innegabilmente conseguenze politiche. È impossibile pensare che l'arresto di un parlamentare non abbia conseguenze politiche. Tale circostanza, però, non può essere assunta come motivo del diniego della richiesta giacché, in questo modo, vi sarebbe una evidentissima confusione tra causa ed effetto e conseguentemente, confondendo

queste due, l'intento politico della richiesta sarebbe sempre *in re ipsa*. L'effetto politico sfavorevole si determinerebbe sempre e comunque sul piano politico e dunque sempre l'intento del magistrato sarebbe politico.

Distinguiamo, quindi, questi aspetti che sono profondamente differenti.

Se dunque consideriamo le decisioni fin qui prese dalla Camera, che lo si voglia o no, colleghi, dobbiamo riconoscere che per quattro volte questa Assemblea ha detto che le richieste avanzate dagli uffici giudiziari di Milano, di Taranto, di Palermo, nascondevano, sotto l'apparenza di provvedimenti giudiziari, un obiettivo politico. Cioè per quattro volte abbiamo detto che quei giudici sono indegni di questo nome, perché commettono il peggiore dei peccati che può essere ascritto alla coscienza di un giudice: piegare l'applicazione della legge alle proprie convinzioni politiche, comunque ai propri intenti, i quali non hanno niente a che fare con le esigenze della giustizia.

Badate, noi possiamo fare questo, non mi scandalizza certo; lo possiamo fare perché l'autorizzazione alla restrizione della libertà del parlamentare è richiesta proprio per questo. Però, osservo che se lo facciamo, se lo facessimo ora per la quinta volta nel giro di pochi mesi, facciamolo almeno sulla base di ragioni evidenti che autorizzino tale sospetto, cioè il sospetto che in questo paese c'è una magistratura o perlomeno una parte importante di essa che fa strame di principi giuridici elementari, che attenta all'integrità delle istituzioni dello Stato e dunque al sistema democratico. Dobbiamo avere il coraggio di dirlo fino in fondo. Vorrei notare per inciso, se me lo consentite, che è bene che le ragioni evidenti di questo sospetto siano tali non solo per noi, non basta; bisogna che siano evidenti anche per il paese. Stiamo parlando di magistrati della Repubblica. Stiamo parlando di uffici giudiziari conosciuti e riconosciuti qui e fuori di qui per essere in prima linea nella lotta alla corruzione politica, alla delinquenza organizzata ed alla mafia, per aver ottenuto in questo

campo risultati concreti assai rilevanti, per aver svelato intrecci inconfessabili tra politica e malaffare. Cari colleghi, se le ragioni del sospetto nei confronti di questi uffici non fossero più che comprensibili, chi potrebbe allontanare da questa Camera il dubbio — che facilmente potrebbe diventare timore, paura nel cittadino — che il diniego all'autorizzazione dipenda proprio da queste circostanze, dal modo di essere di questi uffici, proprio da quell'impegno, nonché dalla volontà — che apparirebbe protervia — di tutelare non interessi generali e l'integrità della funzione parlamentare, bensì interessi di parte e odiosi privilegi. Chi potrebbe allontanare questo dubbio, questo sospetto, questa paura da noi?

Insomma, come voi vedete, colleghi, e cercherò di essere breve data l'ora (come diceva il poeta, più che l'amor poté il digiuno, e immagino che l'amore fosse anche più forte di Dell'Utri...), io pongo un problema politico. Non dobbiamo decidere su sottili questioni giuridiche, che sono proprie del processo, che spettano semmai alla difesa dell'imputato e per le quali non siamo qualificati, anche se qua non sono mancati i difensori. L'onorevole Biondi ci aveva promesso di non lasciarsi tentare dalla *vis* difensiva, ma mi pare non sia riuscito neanche lui, come tanti altri, a mantenere la promessa. Noi non siamo — riflettiamo su questo punto — un gigantesco corpo giudicante, che sarebbe peraltro molto strano, signor Presidente, perché sarebbe un corpo giudicante che non conosce nemmeno gli atti su cui deve giudicare, dato che una serie di atti sono conosciuti soltanto dalla Giunta; non conosce gli atti del processo. Siamo invece un corpo politico, che deve assumere una decisione di carattere politico-istituzionale, la quale attiene alla valutazione dell'operato del giudice sotto un profilo ben preciso, che è quello della sua eventuale valenza politica: l'atto del giudice e la sua eventuale valenza politica. E ricordiamoci sempre che stiamo parlando del giudice, che la richiesta è avanzata da un giudice, non da un magistrato inquirente.

Su questo punto, allora, signor Presidente, per concludere, vorrei fare brevissime osservazioni. In base alla situazione che ci viene descritta ed alla memoria difensiva che è stata depositata dall'onorevole Dell'Utri, ci troviamo di fronte alla descrizione di un complotto mostruoso; in definitiva, infatti, è questo il senso del voto che ci accingiamo ad esprimere: se veramente si stia verificando, ai danni dell'onorevole Dell'Utri, un complotto mostruoso. Vorrei allora ricordare che ci troviamo di fronte non a prove certe della colpevolezza (mi rifiuto di considerarle tali), non a prove sicure dell'assoluta necessità della custodia cautelare, sulle quali il Parlamento debba esprimersi, ma ad una serie di argomentazioni, riassunte in modo scultoreo nell'intervento dell'onorevole Bonito stamattina, che non starò qui a ripetere, ma che tutte vanno nella direzione per cui sicuramente esiste un intreccio inquietante (non so se vero, ma inquietante) tra un parlamentare ed esponenti della mafia. È un intreccio che si connota con un'attività di questo parlamentare che è certamente inquietante, che può indurre un magistrato in sospetto, che può far ritenere ad un magistrato che vi sia la necessità di intervenire con urgenza, anche con una misura estremamente pesante come quella della custodia cautelare.

Vi prego, colleghi, esauendo questo intervento, di considerare le cose da questo punto di vista, che ci è offerto dalle stesse carte, anche dall'ultimo documento che è appena giunto e che ci è stato fatto pervenire proprio per ulteriori ragioni di chiarezza: in esso, il pentito Chiofalo ci dice cosa veramente Dell'Utri era andato a fare quando la notte di San Silvestro era andato a trovarlo. Di fronte ad un quadro di questo genere, signor Presidente, è possibile continuare a sostenere la teoria del complotto, per cui questi magistrati, accusatori e giudici, avrebbero messo in essere una macchina mostruosa? Io credo di no e per questo ritengo che la richiesta avanzata dal giudice Scaduto debba essere accolta.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione.

IGNAZIO LA RUSSA, *Presidente della Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IGNAZIO LA RUSSA, *Presidente della Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio*. Molto brevemente, signor Presidente, anche se giustamente a quest'ora siamo rimasti doverosamente in pochi: credo tuttavia, come presidente della Giunta, di dover esprimere in aula un ringraziamento ed un apprezzamento a tutti i componenti la Giunta, nessuno escluso, per il modo in cui si sono impegnati, per la correttezza e la lealtà con cui hanno manifestato le loro opinioni, a volte naturalmente diverse, ma anche per il modo in cui si sono atteggiati fuori dall'aula, non rincorrendo magari spunti e polemiche, che lecitamente o meno (non ha nessuna importanza) arrivavano da chi non partecipava ai lavori in aula.

Un ringraziamento particolare va a coloro che si sono espressi in Giunta per l'arresto, per aver mantenuto un tono sereno dentro e fuori l'aula; un ringraziamento particolare ancora all'onorevole Maroni, con il quale alcune polemiche vi erano state, ma che ha voluto nel suo intervento di oggi darmi atto (forse non dovrei farlo, perché è un'autoindicazione) di un tentativo (dico io, lui ha usato non questo termine ma « un fatto compiuto ») di assoluta imparzialità nel condurre i lavori della Giunta. Detto questo, Presidente, non posso sottacere un disagio che tutta la Giunta, comunque ci si sia espressi, ha avvertito in questa occasione: un disagio sicuramente non voluto, non causato ad arte, ma obiettivo, perché ci siamo trovati a dover valutare una richiesta di autorizzazione all'arresto che era portata da un'ordinanza, la quale conteneva peraltro i testi di intercettazioni telefoniche per le quali la richiesta di

autorizzazione è arrivata solo venticinque giorni dopo; un disagio perché sono arrivati ulteriori atti uniti alla richiesta di intercettazione tardiva; un disagio per l'ultimo documento nel momento in cui stavamo per andare a votare. Quest'ultimo documento conteneva un interrogatorio incompleto, con una esplicita — per carità, nessuna critica, ma questo è il dato di fatto — indicazione della mancanza di riscontri, sul fatto che erano in corso degli accertamenti e con numerosi *omissis*. Una volta che gli atti erano disponibili, peraltro, la magistratura ha ritenuto in maniera assolutamente lecita di inviarceli. Perché allora manifesto questo disagio? Perché forse, in attesa (anche se forse in questo campo influenzerà poco) che venga approvata dal Senato la norma attuativa che la Camera ha già licenziato, anche su questo punto la Giunta potrebbe in qualche modo — credo con l'aiuto della Camera, che forse, Presidente, potrebbe indicarci la strada — usufruire di un percorso quasi obbligato da seguire relativamente al modo in cui la Giunta stessa si debba muovere in occasioni del genere.

Presidente, ci siamo posti il problema se considerare ammissibili o non ammissibili quegli atti. Al riguardo, si sono formate due opinioni contrastanti: una, che per la verità è anche la mia, è che dovendo noi decidere senza motivazione, qualunque atto venga a nostra conoscenza finisca poi con il far parte del bagaglio di notizie che produce poi la nostra valutazione; l'altra è di segno opposto. È certo, però, che, dalla lettura di questo verbale — non dico da chi mi ascolta, ma dal verbale — potrebbe nascere anche una richiesta, nel rapporto di leale collaborazione tra i poteri, anche alla magistratura di cercare magari di ritardare un attimo la richiesta di ordinanza di custodia cautelare — semmai, spero di no, dovesse verificarsi nuovamente — e di raccogliere prima tutti gli atti, per non sottoporci poi ad uno stillicidio che rende disagiata il nostro lavoro al di là delle intenzioni, che io non ho motivo di non ritenere assolutamente buone e lecite.

In conclusione, rinnovo il ringraziamento al Presidente per la pazienza dimostrata anche per questo mio breve intervento.

PRESIDENTE. Prendo atto che il relatore, onorevole Berselli, rinuncia alla replica.

### **Modifica nella composizione di gruppi parlamentari.**

PRESIDENTE. Avverto che il deputato Ermanno Iacobellis ha comunicato di essersi dimesso dal gruppo parlamentare di alleanza nazionale e di aderire al gruppo misto, a cui risulta pertanto iscritto.

Sospendo la seduta fino alle ore 15.

**La seduta, sospesa alle 14,20, è ripresa alle 15.**

### **Si riprende la discussione del Doc. IV, n. 17-A.**

#### **(Dichiarazioni di voto — Doc. IV, n. 17-A)**

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Anedda. Ne ha facoltà.

GIAN FRANCO ANEDDA. Signor Presidente, nell'indicare i motivi del voto di alleanza nazionale, favorevole al parere della Giunta e contrario alla richiesta di arresto, verrò meno ad una regola non scritta, ma ferrea. Nelle assemblee parlamentari non si parla per convincere, bensì soltanto per manifestare un'opinione, per giustificare un atteggiamento, per esprimere un punto di vista; il tono del discorso rivela i sentimenti, l'animo.

Molti colleghi hanno già un'opinione precisa e decisa: si tratta di un intreccio tra valutazioni politiche e convinzioni che lasciano poco spazio ai ragionamenti e non sono modificabili. Confido che altri abbiano incertezze e perplessità commi-

surate alla responsabilità di un giudizio rivolto a privare un uomo della libertà, consapevoli che giudicare un proprio simile è un atto di grande presunzione che richiede, perciò, una grande umiltà intellettuale, quella che non abbiamo trovato nel discorso dell'onorevole Bonito.

Parlerò, quindi, per gli incerti con l'ottimismo della speranza, come se parlassi a quel giudice di Berlino ricercato dal fornaio di Dresda. Non mi dilungherò, perciò, sull'obbligata cautela di un voto che deve tutelare innanzitutto l'assetto istituzionale e il *plenum* del Parlamento e poco o nulla dirò sui fatti per dimostrarne le equivocità, i dubbi, le incertezze.

Cercherò di rispondere a due domande. La prima è la seguente: la richiesta di carcerazione risponde ai presupposti che la legge richiede? La seconda è la seguente: dalla mancanza o dalla labilità di tali presupposti si ricava la prova di un'insistenza giudiziaria che, commisurata alla sua intensità, rivela quanto meno l'accanimento, che è l'anticamera del sospetto persecutorio?

Mi hanno spinto a questa valutazione le parole di un autorevolissimo esponente della sinistra, il quale ha affermato che, se Dell'Utri avesse commesso uno solo dei fatti che gli vengono attribuiti, meriterebbe la carcerazione. È proprio l'opposto del ragionamento del quale siamo convinti: la prova dei fatti non si ritrova negli argomenti dei pubblici ministeri, ma solo e soltanto nelle sentenze. Mi atterrò alla richiesta del giudice per le indagini preliminari, senza soffermarmi sulle incongruenze probatorie.

Sappiamo che Dell'Utri è chiamato a rispondere di tre fatti e che solo a due di questi è riferita la richiesta di arresto: l'uno è un'estorsione che risale a dieci anni fa, l'altro è una presunta recente calunnia. Per l'addebito più grave — è stato ricordato — a carico di Dell'Utri, scrive il giudice che non è emerso un compendio indiziario definibile grave ma — aggiunge la richiesta — da questo compendio insufficiente non potrà prescindere nella valutazione della sussistenza delle esigenze cautelari rispetto agli